



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n°03

<u>Organigramma</u>
<u>Decisioni Commissione disciplinare</u>

Firenze, 05 novembre 2025

Via F. Bocchi 32-50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

Comunicato Ufficiale n°3 S.d.A. Toscana Calcio

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CERCHIONI	MASSIMO	COMITATO DI	PISTOIA
PELLI	ALESSANDRO	COMITATO DI	FIRENZE
PAGNINI	ALBERTO	COMITATO DI	PRATO
COCCHINI	FEDERICO	COMITATO DI	EMPOLI

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 3 anno 2025/2026

Ricorrente: ASD NUOVA DAJC

Comitato UISP : PISTOIA

gara del 14/10/2025 SPEL. CAMPIGLIO – NUOVA DAJC

C.U. n. 7 del 22.10.2025

In data 25.10.2025, l'ASD Nuova Dajc, in persona del suo presidente, propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado con la quale veniva disposta la sconfitta a tavolino con il risultato di 3-0, un punto di penalizzazione ed € 75,00 ai sensi dell'art. 203 RTN, nei confronti della ricorrente, in quanto la partita di cui in argomento veniva sospesa a 38' del PT.

A seguito di un provvedimento disciplinare, infatti, il DG, secondo quanto riferito nel proprio rapporto di gara, veniva circondato da tre tesserati della NUOVA DAJC, inducendolo a sospendere la partita.

La ricorrente chiede la rivisitazione della decisione assunta dal giudice di I istanza disponendo la ripetizione della partita.

Occorre immediatamente ribadire nuovamente come ai sensi dell'art.164 RTN *“Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione o Società Sportive a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso”*.

Ai sensi dell'art. 167 RTN, infatti, *“Hanno interesse diretto a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 164, IV comma”* e quindi, nel caso di specie, la ASD SPEL. CAMPIGLIO, la quale, invero, non risulta notiziata dalla pendenza del presente giudizio..

Tale onere, come anticipato, deve essere adempiuto a mezzo di raccomandata a/r, comportando, in difetto, l'inevitabilità del ricorso per carenza del requisito di cui all'art. 159 lett. j).

Poiché al ricorso avanzato non è allegata la ricevuta di cui in argomento a questa Commissione è preclusa qualsivoglia valutazione sul merito.

Comunicato Ufficiale n°3 S.d.A. Toscana Calcio

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato dalla ASD NUOVA DAJC per carenza di allegazione della copia della ricevuta di invio del ricorso di cui all'art. 159 lett j) e per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione.

Così deciso in Prato il 05.11.2025

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

Responsabile Settore Calcio regionale Uisp Toscana
Giorgio Fucini